



**Notificazione**  
**impersonale e collettiva**  
**(art.65, D.P.R. 29.9.1973, n. 600)**

**Applicabile anche ai tributi locali**

 *Associazione Nazionale Notifiche Atti*

**Sede legale:**  
Via Carlo Ederle 34  
37126 VERONA  
C.F.: 93164240231

**Sede operativa:**  
Vicolo Quasimodo 34  
35020 ALBIGNASEGO PD  
P.IVA: 03558920231

**Tel.:** 049.685670  
**Fax:** 049 8252139  
**Web:** [www.annamesi.it](http://www.annamesi.it)  
**e-mail:** [info@annamesi.it](mailto:info@annamesi.it)

---

**Notificazione ai sensi dell'art.65, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (Eredi del contribuente)**

---

L'articolo 65 del D.P.R. 600/1973 prende in considerazione l'eventualità in cui non risultino ancora identificati gli eredi del contribuente defunto ma non introduce una procedura speciale di notificazione, rimanendo fermo a tal fine il riferimento all'art. 60 della medesima legge.

Per la valida applicazione della procedura suddetta è necessario che:

- 1) le obbligazioni d'imposta siano maturate anteriormente alla morte del destinatario.
- 2) gli eredi non risultino aver presentato la prevista comunicazione all'Ufficio tributario.

Tali presupposti vengono accertati dall'ufficio precedentemente alla richiesta di notificazione. La norma prevede che la notifica effettuata presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto abbia efficacia nei confronti di tutti gli eredi che non abbiano presentato almeno trenta giorni prima la comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, riportante le loro generalità e domicilio fiscale.

Poiché tale notificazione viene effettuata in mancanza di comunicazioni da parte degli eredi, non essendo stati ancora individuati i nominativi degli stessi, sia l'atto, sia la relata di notificazione dovranno riportare come destinatario, a pena di nullità, non il nominativo del defunto ("de cuius" nel linguaggio giuridico) ma la dicitura "eredi di ..... collettivamente e impersonalmente".

Va ribadito che la scelta di adottare la procedura prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973 spetta agli uffici finanziari. Pertanto, qualora il Messo Comunale, riceva una richiesta di notificazione relativa a un destinatario, che solo in base alle conseguenti verifiche anagrafiche risulti deceduto, si limiterà a restituire l'atto privo del provvedimento di notificazione, precisando nella relata (negativa) gli estremi relativi al decesso (data, luogo, [estremi dell'atto di morte]) e le eventuali ricerche effettuate in merito all'esistenza di parenti/coniuge del defunto.

Va aggiunto che poiché la procedura prevista dall'art. 65 Dpr 600/1973 viene adottata qualora gli eredi non abbiano comunicato le proprie generalità inviando la specifica comunicazione prevista dal 2° comma. la Corte di Cassazione ha chiarito che tale comunicazione deve essere espressa e non può essere sostituita dalla dichiarazione dei redditi (Cassazione n. 228/2014) e neppure dalla presentazione della denuncia di successione (Cassazione n. 17430/2010). Gli uffici finanziari potrebbero inoltre decidere di ricorrere alla notifica impersonale e collettiva nonostante sia pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 65, nell'eventualità che alcuni eredi non si fossero palesati.

In particolare, ha spiegato la Corte, **la notifica collettiva e impersonale "è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali"** e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze **"dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede**, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione" (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015).

Il Messo Comunale a cui venga richiesto di notificare un atto intestato "agli eredi di ..... in forma collettiva e impersonale", dopo aver espletato le doverose verifiche anagrafiche preliminari, si recherà presso l'abitazione del de cuius ai sensi dell'art.65, D.P.R. 29/9/1973, n. 600 dove svolgerà ulteriori ricerche al fine di individuare l'esistenza di eredi.

Se all'indirizzo di ultima residenza del "de cuius" viene rinvenuta una persona che si dichiara erede, l'atto verrà notificato mediante consegna di copia a mani proprie, oppure, in caso di rifiuto a ricevere, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 cpc.

Nella relata di notifica andranno esplicitamente indicate le generalità della persona di cui si desume la qualità di erede, mantenendo peraltro invariata l'intestazione impersonale e collettiva "agli eredi di.....".

Relativamente alle forme di notificazione previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c., nonostante nulla escluda, perlomeno in linea teorica, il ricorso alle stesse, sotto il profilo pratico-attuativo tali procedure si rivelano fortemente problematiche, in quanto, in assenza di un contatto diretto con il contribuente che si dichiara erede, l'accertamento di tale qualità si dovrà necessariamente basare pressoché esclusivamente su preventive ricerche anagrafiche, da cui ovviamente un'eventuale rinuncia all'eredità non potrà in alcun modo emergere.

Pertanto, sia nel caso che all'indirizzo vengano rinvenuti consegnatari disponibili a ricevere copia dell'atto (in assenza dell'ipotetico erede), sia in mancanza o rifiuto di tali soggetti così come dell'erede, l'applicazione delle conseguenti procedure (regolate rispettivamente dagli artt. 139 e 140 c.p.c.) dovrà fondare la propria legittimità esclusivamente sulle risultanze delle ricerche anagrafiche effettuate dal notificatore dalle quali possa desumersi che la persona residente all'indirizzo, e temporaneamente non reperibile, posseda la qualità di erede in virtù del tipo di relazione (parentela o coniugio) che lo lega al defunto.

Infine, qualora dagli accertamenti svolti non emerga in alcun modo l'esistenza di eredi del de cuius, presso il suo ultimo domicilio, si dovrà procedere con la notificazione per irreperibilità di cui all'art. 60, 1° comma lett. e) con deposito dell'atto nella Casa Comunale ed affissione di un avviso di deposito all'albo on line per il periodo prescritto. Si ritiene opportuno che il Messo Comunale che in fase di verifica anagrafica preliminare abbia rilevato l'esistenza di parenti (figli, genitori etc.) o del coniuge del defunto, anche al di fuori dell'ultima abitazione di residenza dello stesso, riporti in relata le risultanze di tali ricerche al fine di favorire la comunicazione dell'avvenuta notificazione, stante l'obbligo derivante all'amministrazione finanziaria dallo statuto del contribuente (art. 6 legge 212/2000) di garantirgli la conoscenza effettiva degli atti a lui destinati,

Per quanto si ritenga che sarebbe opportuno ricercare gli eredi anche in tutto il comune di domicilio fiscale del defunto in ossequio alle disposizioni dell'art. 60 lett. e), tuttavia recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15437/2019 ha ritenuto nulla una notificazione effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'abitazione di un erede anziché presso l'ultimo domicilio del de cuius.

Se ne deduce dunque che l'ultimo domicilio del de cuius è ritenuto dalla Cassazione luogo vincolato quando si procede ai sensi dell'art. 65, 4° comma e che solo in seguito alla comunicazione di cui al 2° comma dell'art. 65 da parte degli eredi le successive notifiche verranno effettuate nel loro domicilio fiscale ricercandoli se necessario in tutto il comune.

Inoltre, poiché la sentenza sopra citata si esprime in merito ad una notificazione inerente un avviso di accertamento ICI, in seguito a decesso del contribuente, se ne deduce che la notifica impersonale e collettiva agli eredi prevista dall'art. 65, 4° comma, del DPR 600/73 si applica anche ai tributi degli enti locali. Peraltro, anche altra sentenza della Corte di Cassazione aveva già affermato tale possibilità (Cassazione 5622/2015).

La Corte di Cassazione aveva precedentemente chiarito con le sentenze 22426 e 22428/2014 che quanto disposto nel 1° comma dell'art. 65 in relazione alla responsabilità solidale degli eredi non si applica per gli enti locali, poiché non espressamente prevista dalle norme inerenti i loro tributi, dovendosi attenere alle regole del codice civile che prevedono una responsabilità pro quota ereditaria.

Riveste comunque particolare interesse la possibilità di ricorrere alla notificazione impersonale e collettiva, almeno ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza, degli avvisi di accertamento relativi agli atti tributari di un ente locale qualora sia espressamente richiesto dall'Ufficio procedente.

Quindi poiché l'art. 65, come detto in premessa, non introduce una procedura speciale di notificazione ma si limita a definire il luogo di notifica (ultimo domicilio de de cuius) e i destinatari dell'atto, cioè gli eredi, impersonalmente e collettivamente e poiché per i tributi degli enti locali le norme di settore non dispongono che si notifichi con la procedura prevista per le imposte dei redditi (art. 60 DPR 600/1973), nell'eventualità che all'ultimo domicilio del cuius non sia possibile reperire alcun erede, si potrà ricorrere all'art. 143 c.p.c. piuttosto che l'art. 60 lett. e) DPR 600/1973.

---

## LE RELATE DI NOTIFICA

---

### NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 60-65, D.P.R. 29/9/1973, N. 600 (mani proprie)

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Servizio Notifiche

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di: \_\_\_\_\_, collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente deceduto, in \_\_\_\_\_ mediante consegna a \_\_\_\_\_ suo erede, tale dichiaratosi, che ha firmato in calce all'atto per ricevuta.

L'EREDE

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 E 139 c.p.c.

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di \_\_\_\_\_, collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente deceduto, in \_\_\_\_\_ consegnandone copia, in busta da me sigillata, riportante il numero cronologico della notificazione e il destinatario dell'atto, a \_\_\_\_\_ dichiaratosi persona di famiglia / addetto alla casa di \_\_\_\_\_ erede in quanto \_\_\_\_\_ (figlio, genitore, coniuge) del de cuius.

Il consegnatario ha sottoscritto una ricevuta.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 E 140 c.p.c.**

Io sottoscritto Messo Comunale di \_\_\_\_\_, oggi \_\_\_\_\_, ho notificato copia del presente atto agli eredi di \_\_\_\_\_, collettivamente e impersonalmente, in \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, nell'ultimo domicilio del de cuius, ai sensi degli artt. 65 Dpr 600/1973 e 140 c.p.c., depositandone copia nella Casa Comunale, in busta da me sigillata e sulla quale è trascritto il numero cronologico della notificazione, nonché il destinatario dell'atto, e mediante affissione di un avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico della notificazione e destinatario, alla porta dell'abitazione di \_\_\_\_\_ erede quale \_\_\_\_\_ (figlio, genitore, coniuge), in assenza dello stesso e per assenza /rifiuto /incapacità delle altre persone legittimate a ricevere l'atto di cui all'art. 139 c.p.c..

Della notificazione viene data notizia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 - 60, 1° CO. LETT. E), DPR 29.9.1973, N.600**

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato Il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di: \_\_\_\_\_, collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente deceduto, in \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, 1° comma, lett. e), depositandone una copia nella Casa comunale, in busta da me sigillata su cui è trascritto il numero cronologico della notificazione, e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio "On-Line" di questo Comune di un avviso di deposito per un periodo di 8 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, essendo risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell'art. 148 c.p.c., svolte presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto allo scopo d'individuare l'abitazione, ufficio, azienda degli eredi, in mancanza di informazioni circa la presenza eredi del contribuente deceduto.

Dalle ricerche anagrafiche è stato possibile individuare i seguenti potenziali eredi: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (riportare i nominativi e gli eventuali indirizzi o comuni di residenza anagrafica).

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 e art. 143 c.p.c.**

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato Il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di: \_\_\_\_\_, collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente deceduto, in \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. , depositandone una copia nella Casa comunale, in busta da me sigillata su cui è trascritto il numero cronologico della notificazione, essendo risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell'art. 148 c.p.c., svolte presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto allo scopo d'individuare residenza, dimora e domicilio degli eredi, in mancanza di soggetti che si qualificassero eredi del contribuente deceduto.

Dalle ricerche anagrafiche è stato possibile individuare i seguenti potenziali eredi: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (riportare i nominativi e gli eventuali indirizzi o comuni di residenza anagrafica).

IL MESSO COMUNALE

---

***D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600***

***Art. 65 (Eredi del contribuente)***

---

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 12*, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. <sup>(1)</sup>

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.